

(9) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾, in seguito denominato il «regolamento finanziario», impone l'adozione di un atto di base per le azioni di sostegno esistenti, che sia conforme a queste disposizioni.

(10) Le attività di alcune organizzazioni contribuiscono a promuovere la parità di genere, in particolare nel caso delle misure comunitarie specificamente destinate alle donne.

(11) In particolare, la lobby europea delle donne, che è composta dalla maggior parte delle organizzazioni femminili esistenti nei quindici Stati membri e che conta più di tremila membri, esercita una funzione essenziale di promozione, controllo e diffusione delle misure comunitarie destinate alle donne in vista della realizzazione della parità tra donne e uomini. La sua attività si inserisce in una prospettiva d'interesse generale europeo.

(12) Di conseguenza, occorrerebbe adottare un programma strutturato volto ad accordare un aiuto finanziario a queste organizzazioni, sotto forma di sovvenzione di finanziamento per attività con scopi di interesse generale europeo in materia di parità di genere o con un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore e sotto forma di sovvenzioni per determinate iniziative.

(13) Il presente programma ha un ambito di applicazione geografica ampio in quanto il nuovo trattato di adesione è stato firmato il 16 aprile 2003 e l'accordo sullo Spazio economico europeo (accordo SEE) prevede, in materia di parità di genere, una cooperazione allargata tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), dall'altro. L'accordo SEE definisce le procedure di partecipazione degli Stati EFTA che sono parti dell'accordo SEE ai programmi comunitari in questo settore. Occorrerebbe inoltre prevedere la partecipazione della Romania e della Bulgaria al presente programma conformemente alle condizioni di cui ai loro accordi europei, ai loro protocolli addizionali e alle decisioni dei rispettivi consigli d'associazione e della Turchia conformemente alle condizioni stabilite nell'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari ⁽²⁾.

(14) Nel definire le modalità per la concessione dell'aiuto occorrerebbe tener conto della natura particolare delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della promozione della parità tra donne e uomini.

(15) La presente decisione stabilisce, per tutta la durata del programma, una dotazione finanziaria che costituisce per l'autorità di bilancio, nel quadro della procedura di bilancio annuale, il riferimento principale ai sensi del punto 33 dell'accordo interistituzionale del 6 maggio 1999 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio ⁽³⁾.

(16) La dichiarazione comune sugli atti di base per le sovvenzioni adottata dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione il 24 novembre 2003 prevede, a titolo eccezionale, che si introducano in questo programma clausole transitorie riguardanti il periodo di ammissibilità delle spese,

DECIDONO:

Articolo 1

Obiettivo del programma

1. La presente decisione istituisce un programma d'azione comunitaria (in seguito denominato «il programma») per la promozione delle organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini.

2. L'obiettivo generale del programma è quello di sostenere le attività di tali organizzazioni, che, nell'ambito del loro programma di lavoro permanente o di iniziative specifiche, perseguono un obiettivo d'interesse generale europeo nel settore della parità tra donne e uomini o un obiettivo che si inserisce nel quadro della politica dell'Unione europea in questo settore.

3. Il programma inizia il 1° gennaio 2004 e si conclude il 31 dicembre 2005.

Articolo 2

Accesso al programma

1. Per poter beneficiare di una sovvenzione, le organizzazioni attive a livello europeo nel settore della parità tra donne e uomini devono rispettare le disposizioni dell'allegato e le attività devono:

- a) contribuire allo sviluppo e all'attuazione di azioni comunitarie nel settore della promozione della parità tra donne e uomini;
- b) essere conformi ai principi che stanno alla base dell'azione comunitaria nel settore politico dell'uguaglianza tra le donne e gli uomini e alle disposizioni legali che la disciplinano;
- c) avere un potenziale di influsso transnazionale.

2. L'organizzazione di cui trattasi dev'essere giuridicamente costituita da oltre un anno, operante individualmente o sotto forma di diverse associazioni coordinate.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 61 del 2.3.2002, pag. 29.

⁽³⁾ GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. Accordo modificato dalla decisione 2003/429/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 147 del 14.6.2003, pag. 25).